ART. 35 CCNL 2018

Assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

(comma 1)

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base giornaliera che oraria, nella misura massima di **18 ore annuali**, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

(comma 2)

I permessi di cui sopra, ai fini del computo del periodo di comporto, sono assimilati alle assenze per malattia; giornalieri sono altresì sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

(comma 3)

- **Permessi ORARI:**
  - *a)* sono incompatibili con l'utilizzo, nella stessa giornata, di altre tipologie di permessi fruibili a ore nonché con i riposi compensativi per straordinario effettuato.
  - *b)* Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio, prevista per le assenze per malattia superiori ai 10 giorni.
  - *c)* Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Permessi GIORNALIERI

- *a)* possono essere fruiti anche cumulativamente per l'intera durata della giornata lavorativa; in tal caso, dal monte ore a disposizione, saranno detratte le ore che il lavoratore avrebbe dovuto effettuare nella giornata di assenza.
- ***b)*** In caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore subirà la medesima decurtazione prevista dalla legge per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

PART TIME
(comma 7)

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede, in ogni caso, al riproporzionamento delle ore di permesso.

DOMANDA DI FRUIZIONE
(comma 8)

La domanda di fruizione del permesso deve essere presentata con il termine di preavviso di almeno tre giorni. In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda potrà essere presentata anche il giorno primadella fruizione (nelle 24 ore precedenti la fruizione), e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del periodo di permesso orario o giornaliero.

GIUSTIFICAZIONE
(comma 9 e comma 10)

L'assenza per il permesso orario o giornaliero deve essere giustificata con attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha effettuato la visita o la prestazione.

Tale giustificazione deve essere inoltrata dal dipendente all'Amministrazione di appartenenza, oppure potrà essere trasmessa a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

CONCOMITANZA TRA ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE ED ESAMI E TEMPORANEA INCAPACITÀ LAVORATIVA CONSEGUENTE AD UNA PATOLOGIA IN ATTO

(comma 11)

Nel caso in cui vi sia concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o l'effettuazione di esami diagnostici e una patologia in atto, che determina una temporanea incapacità lavorativa del dipendente, la relativa assenza dal lavoro è equiparata alla malattia, con applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

GIUSTIFICAZIONE
(comma 11 letterea) e b))

L'assenza per malattia, in questo caso, dovrà essere giustificata:

A) Con attestazione di malattia redatta dal medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, e comunicata

all’Amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in caso di assenza per malattia.

B) Con attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione

Tale giustificazione deve essere inoltrata dal dipendente all’Amministrazione di appartenenza, oppure potrà essere trasmessa a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

(comma 12)

Nel caso in cui la tipologia di visita specialistica, o di accertamento clinico, o esame e terapia, per le sue caratteristiche di esecuzione o di impegno fisico, sia tale da determinare incapacità lavorativa, la conseguente assenza è imputata alla malattia,con applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

GIUSTIFICAZIONE
(comma 11 lettera b))

L’assenza equiparata alla malattia dovrà essere giustificata con attestazione di presenza presso la struttura, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Tale giustificazione deve essere inoltrata dal dipendente all’Amministrazione di appartenenza, oppure potrà essere trasmessa a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

VISITA FISCALE DI CONTROLLO
(comma 13)

In caso di controllo medico fiscale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata con attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha effettuato la visita o la prestazione.

Tale giustificazione deve essere inoltrata dal dipendente all’Amministrazione di appartenenza, oppure potrà essere trasmessa a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

TERAPIE COMPORTANTI INCAPACITA' LAVORATIVA
(comma 14)

Il dipendente, che a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente-anche per lunghi periodi- a terapie che comportano incapacità lavorativa, può assentarsi producendo idonea giustificazione.

GIUSTIFICAZIONE
(comma 14)

Il dipendente dovrà produrre un'unica certificazione , anche cartacea , del proprio medico curante, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti, comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.
Tale certificazione dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, allegando anche il calendario previsto, nel caso la terapia lo preveda.
Successivamente dovranno fare seguito le singole attestazioni di presenza nella struttura, dalle quali dovrà risultare l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

PERMESSI ALTERNATIVI
(comma 15)

Al dipendente è concessa la possibilità, per le finalità previste dal primo comma, di fruire in alternativa ai permessi concessi dal presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi personale e familiari, dei permessi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico dei singoli istituti dal presente CCNL.